



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO  
Provincia di Trento

**DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERA N.10

DEL 19/03/2015

**COPIA**

**OGGETTO:** Modifica del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 20.15 nella sala comunale si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Signori Consiglieri:

	Pres.	Assente ingiust.		Pres.	Assente ingiust.
1) Betalli Francesco	X		2) Bridi Guglielmina	X	
3) Bruglia Maria Augusta	X		4) Dalfovo Michele	X	
5) De Cles Giorgio	X		6) Devigili Antonio	X	
7) Frasnelli Marco		X	8) Girardi Christian	X	
9) Gottardi Maria Pia	X		10) Guadagnini Roberto	X	
11) Helfer Anna Maria	X		12) Lazzeri Renzo		
13) Mazzoni Paolo	X		14) Mottes Margherita	X	
15) Murari Raffaele	X		16) Polo Beppino Giorgio	X	
17) Rossi Luigi	X		18) Somadossi Nicola	X	
19) Viola Danilo	X		20) Weber Franco	X	

Assiste, il Vicesegretario generale ELISABETTA BRIGHENTI.

Il Presidente del Consiglio ROSSI LUIGI, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

**OGGETTO:** Modifica del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dal parere favorevole, senza osservazioni, di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, reso dal responsabile della struttura competente dell'istruttoria e depositato agli atti;

considerato che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile;

**PREMESSO E RILEVATO CHE :**

con deliberazione n. 15 del 5.05.2014 il Consiglio comunale ha approvato i regolamenti per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti IMU Imposta municipale propria, di natura patrimoniale, TASI tributo per i servizi indivisibili e la tariffa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Relativamente alla tassa sui rifiuti, avendo realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, l'Amministrazione comunale si è avvalsa delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 istitutiva della IUC, ed in luogo della TARI ha adottato la tariffa avente natura patrimoniale, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio e disciplinata dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2972 del 30 dicembre 2005 relativa al servizio pubblico di gestione dei rifiuti ed indirizzi per le politiche tariffarie.

L'art. 15 del Regolamento tariffa per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati disciplina il calcolo della quota variabile della tariffa per tutte le utenze e cita testualmente:

1. *La quota variabile della tariffa è calcolata moltiplicando il volume dei rifiuti prodotto da ciascuna utenza per la quota unitaria di costo (€/litro) secondo la seguente espressione:*

$$TV = Quv \times Q$$

*Dove:*

*TV = Tariffa variabile per utenza (€)*

*Quv = Quota unitaria variabile per le utenze (€/litri) determinata dal rapporto fra il totale dei costi variabili e la quantità totale dei rifiuti misurati prodotti nel periodo di riferimento (litri).*

*Q = Quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza (litri). Per la misurazione dei rifiuti prodotti valgono le modalità stabilite nel regolamento di gestione del servizio.*

2. *Per le utenze non domestiche di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), il corrispettivo dovuto per la parte variabile viene determinato in base al tipo di servizio richiesto, che deve essere concordato annualmente con il Gestore mediante apposita convenzione, nella quale vengono individuate le modalità operative per l'asporto dei rifiuti ed il prezzo del servizio."*

L'articolo così formulato preclude la possibilità all'Amministrazione di applicare la tariffa sulla quantità minima di rifiuti prodotta da ciascun utente, tariffa che garantirebbe la copertura di una parte di costi derivante da comportamenti elusivi a danno degli utenti onesti.

Negli ultimi anni, infatti, si è potuta verificare una costante diminuzione dei rifiuti indifferenziati conferiti, fatto sicuramente dovuto in gran parte ad una più attenta raccolta differenziata, ma in altri casi dovuto ad una precisa intenzione di ottenere un risparmio sulla fattura adottando comportamenti civilmente scorretti. Tali situazioni, anche se facilmente rilevabili

dalla rendicontazione della lettura dei dispositivi, sono in realtà difficilmente sanzionabili per la difficoltà di accertare lo smaltimento scorretto o, addirittura, l'assenza di produzione di rifiuto.

Tale fenomeno produce un effetto penalizzante nei confronti degli utenti che, a causa della costante diminuzione del rifiuto conferito subiscono il proporzionale aumento del costo a litro, peraltro non corrispondente all'incremento del costo del servizio, che rimane invece abbastanza costante nel tempo.

L'Amministrazione, dunque, propone di modificare l'art. 15 del Regolamento, conformemente alle disposizioni provinciali, introducendo il comma 1 bis così formulato:

*1.bis Al fine di evitare comportamenti elusivi, in sede di approvazione del Piano Finanziario, può essere stabilito annualmente un volume minimo non superiore al 50% dei rifiuti misurati prodotti nell'anno precedente, da addebitare a ciascuna utenza, come di seguito specificato:*

- a. utenze domestiche: il volume minimo dei rifiuti è determinato in base alla quantità media rilevata dalle misurazioni dell'anno precedente per ciascun raggruppamento di nuclei familiari.*
- b. utenze non domestiche: il volume minimo dei rifiuti è determinato in base alla quantità media per unità di superficie misurata nell'anno precedente riferita a ciascuna categoria e moltiplicata per la superficie della singola utenza [(litri totali della categoria/superficie complessiva della categoria) x superficie della singola utenza]. In assenza di volumi rilevati nel periodo precedente, il volume minimo verrà calcolato utilizzando un valore non superiore al 50% del coefficiente minimo  $K_d$ , di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, riferito alla specifica categoria e rapportato ai litri/Kg mediamente risultanti da tutte le categorie nel precedente periodo.*

*I predetti volumi sono individuati in sede di approvazione della tariffa e trovano applicazione anche alle utenze eventualmente sprovviste degli appositi dispositivi per il conferimento dei rifiuti.*

Conseguentemente, si rende necessario modificare il comma 2 dell'art. 18 del Regolamento, ai punti b) e c) introducendo all'attuale formulazione le frasi evidenziate in corsivo e grassetto di seguito specificate:

- b) utenze domestiche, ove siano residenti persone che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità tessili sanitari (rifiuti indifferenziati come pannoloni) ad esclusione delle tipologie per le quali il Comune e/o l'Ente gestore intervengano già con un contributo economico diretto (ad esempio: pannolini lavabili). L'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza riguarda una riduzione della quota variabile della tariffa. **Qualora vengano stabiliti i volumi minimi di cui al precedente art. 15, comma 2, la riduzione è applicata sui volumi eccedenti il minimo.** I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare da idonea e documentata richiesta presentata al Comune dall'utente interessato o da un suo familiare;*
- c) utenze non domestiche (case di cura e di riposo), ove siano presenti persone con residenza anagrafica nel Comune di Mezzolombardo che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di tessili sanitari (rifiuti indifferenziati come pannoloni). L'ammontare di detta agevolazione riguarda una riduzione della quota variabile della tariffa applicata. **Qualora vengano stabiliti i volumi minimi di cui al precedente art. 15, comma 2, la riduzione è applicata sui volumi eccedenti il minimo.** I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare da idonea documentazione medica presentata al Comune dal rappresentante legale della struttura interessata o da suo delegato.*

Alla luce delle considerazioni suesposte, si propone di modificare l'art. 15 ed il comma 2, lett. b) e c) dell'art. 18 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei

rifiuti solidi urbani e assimilati approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 5.05.2014.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra;

VISTA la proposta di emendamento presentata nel corso della seduta al Presidente del Consiglio da parte della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 18, comma 5 del Regolamento del Consiglio comunale, con la quale viene proposta l'introduzione all'articolo 15 del succitato regolamento del comma 1 ter, che prevede la non applicazione dei volumi minimi alle utenze domestiche relative a persone ricoverate in case di riposo, secondo la seguente formulazione:

*comma 1.ter: "Per le utenze domestiche di soggetti ricoverati in R.S.A. o in istituti sanitari o simili, per periodi superiori a 180 giorni, non viene applicato il volume minimo di rifiuto secco residuo da addebitare annualmente a ciascuna utenza, purchè le stesse non risultino locate o comunque utilizzate";*

RILEVATO che la proposta di emendamento nel testo sopra indicato ha ottenuto la seguente votazione:

Votanti n. 18, favorevoli n. 11 ed astenuti n. 7 (Betalli, Dalfovo, Girardi, Mazzoni, Murari, Somadossi e Weber) e che dunque è stata approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti;

VISTA la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modifiche;

VISTO il sopramenzionato parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa di cui all'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, reso dal responsabile della struttura competente dell'istruttoria e depositato agli atti e considerato che non necessita il parere di regolarità contabile;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti, riguardanti l'intero regolamento: favorevoli 11 ed astenuti 7 (Betalli, Dalfovo, Girardi, Mazzoni, Murari, Somadossi e Weber) espressi per alzata di mano, e favorevoli 11 ed astenuti 7 (Betalli, Dalfovo, Girardi, Mazzoni, Murari, Somadossi e Weber), con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, considerata la necessità di rendere esecutivo il provvedimento entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2015,

## D E L I B E R A

1. di modificare, per quanto esposto in premessa l'art. 15 ed il comma 2, lett. b) e c) dell'art. 18 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 5.05.2014, secondo il nuovo testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il nuovo testo degli articoli 15 e 18 ha validità a far data dall'1.01.2015;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 54, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPRReg. 3/L 1.2.2005);

4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54, comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPRReg. 3/L 1.2.2005);
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104.

DL/pt

Letto approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE  
f.to Luigi Rossi

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
f.to Elisabetta Brighenti

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Lì, 24-03-2015

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Elisabetta Brighenti

---

**PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

Ai sensi di legge si attesta che la presente deliberazione:

- non è soggetta al controllo di legittimità (Legge costituzionale 18.10.2001 n. 3);
- è in pubblicazione all'albo comunale per 10 giorni consecutivi dal 24-03-2015 al 03-04-2015;
- è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 54, 3° comma, della L.R. 4 gennaio 1993, n.1.

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
f.to Elisabetta Brighenti

## **ALLEGATO 1**

### **Art. 15 - Calcolo della quota variabile della tariffa per tutte le utenze**

1. La quota variabile della tariffa è calcolata moltiplicando il volume dei rifiuti prodotto da ciascuna utenza per la quota unitaria di costo (” /litro) secondo la seguente espressione:

$$TV = Quv \times Q$$

Dove:

TV = Tariffa variabile per utenza (” )

Quv = Quota unitaria variabile per le utenze (” /litri) determinata dal rapporto fra il totale dei costi variabili e la quantità totale dei rifiuti misurati prodotti nel periodo di riferimento (litri).

Q = Quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza (litri). Per la misurazione dei rifiuti prodotti valgono le modalità stabilite nel regolamento di gestione del servizio.

1. bis Al fine di evitare comportamenti elusivi, in sede di approvazione del Piano Finanziario, può essere stabilito annualmente un volume minimo non superiore al 50% dei rifiuti misurati prodotti nell'anno precedente, da addebitare a ciascuna utenza, come di seguito specificato:

a. utenze domestiche: il volume minimo dei rifiuti è determinato in base alla quantità media rilevata dalle misurazioni dell'anno precedente per ciascun raggruppamento di nuclei familiari.

b. utenze non domestiche: il volume minimo dei rifiuti è determinato in base alla quantità media per unità di superficie misurata nell'anno precedente riferita a ciascuna categoria e moltiplicata per la superficie della singola utenza [(litri totali della categoria/superficie complessiva della categoria) x superficie della singola utenza]. In assenza di volumi rilevati nel periodo precedente, il volume minimo verrà calcolato utilizzando un valore non superiore al 50% del coefficiente minimo Kd, di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158, riferito alla specifica categoria e rapportato ai litri/Kg mediamente risultanti da tutte le categorie nel precedente periodo.

I predetti volumi sono individuati in sede di approvazione della tariffa e trovano applicazione anche alle utenze eventualmente sprovviste degli appositi dispositivi per il conferimento dei rifiuti.

1. ter Per le utenze domestiche di soggetti ricoverati in R.S.A. o in istituti sanitari o simili, per periodi superiori a 180 giorni, non viene applicato il volume minimo di rifiuto secco residuo da addebitare annualmente a ciascuna utenza, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate.

2. Per le utenze non domestiche di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), il corrispettivo dovuto per la parte variabile viene determinato in base al tipo di servizio richiesto, che deve essere

concordato annualmente con il Gestore mediante apposita convenzione, nella quale vengono individuate le modalità operative per lo trasporto dei rifiuti ed il prezzo del servizio.

### **Art. 18 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento**

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
  - a) scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di primo grado, finché sussiste il relativo obbligo normativo.
2. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, nella misura da determinarsi in sede di approvazione del piano finanziario nel caso di:
  - a) abitazioni, occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza e, più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quella minima erogata dall'I.N.P.S., ovvero quando il nucleo fruisce in modo permanente dell'assistenza economica di base;
  - b) utenze domestiche, ove siano residenti persone che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di ausili per l'incontinenza (rifiuti indifferenziati come pannoloni) ad esclusione delle tipologie per le quali il Comune e/o l'Ente gestore intervengano già con un contributo economico diretto (ad esempio: pannolini lavabili). L'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza riguarda una riduzione della quota variabile della tariffa. Qualora vengano stabiliti i volumi minimi di cui al precedente art. 15, comma 2, la riduzione è applicata sui volumi eccedenti il minimo. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare da idonea e documentata richiesta presentata al Comune dall'utente interessato o da un suo familiare;
  - c) utenze non domestiche (case di cura e di riposo), ove siano presenti persone con residenza anagrafica nel Comune di Mezzolombardo che a causa di malattia, handicap o altre cause, producano elevate quantità di ausili per l'incontinenza (rifiuti indifferenziati come pannoloni). L'ammontare di detta agevolazione riguarda una riduzione della quota variabile della tariffa applicata. Qualora vengano stabiliti i volumi minimi di cui al precedente art. 15, comma 2, la riduzione è applicata sui volumi eccedenti il minimo. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare da idonea documentazione medica presentata al Comune dal rappresentante legale della struttura interessata o da suo delegato. La quantificazione di tale situazione dovrà avvenire con periodicità corrispondente all'emissione delle fatture.
- 3 Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le tipologie agevolate di cui ai precedenti commi.
- 4 La istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata al Comune dall'utenza interessata.